



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 1 giugno 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario, relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo con il quale è stata istituita in ogni Regione ad
Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con
deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato,
dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e
17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la
deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art.
7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, in qualità di Presidente pro tempore del Distretto di Polizia Locale Veneto Est, e ciò in quanto Sindaco del Comune capofila, prot. n. 14684 del 26 maggio 2017, acquisita al prot. Cdc n. 0009165-26/05/2017-SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza n. 33/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Primo referendario Tiziano Tessaro;

Considerato in

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, in qualità di Presidente pro tempore del Distretto di Polizia Locale Veneto Est, e ciò in quanto Sindaco del Comune capofila, con la suindicata richiesta, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, evidenzia di aver preso visione del parere n. 203/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto (rel. dott. Tessaro) e del fatto che la spesa per la previdenza integrativa della Polizia

Locale derivante dall'art. 208 del Codice della Strada non rientra nei limiti del fondo produttività, pur rientrando, nei limiti della spesa per il personale; premette inoltre di aver preso visione della deliberazione della Corte dei Conti Centrale - Sezione Autonome n. 7 del 2017 con la quale viene esplicitato un criterio interpretativo per distinguere le spese soggette, o meno alla limitazione del fondo produttività comunale;

Sulla base della anzidetta premessa, con la nota citata, il Presidente pro tempore del citato Distretto chiede in particolare se la Corte dei Conti del Veneto ritiene di confermare le conclusioni cui era giunta nel parere n. 203/2013 ai sensi del quale la spesa, per la previdenza integrativa della Polizia Municipale non è soggetta alle limitazioni del fondo produttività, pur rientrando nella spesa del personale. Tutto ciò nonostante la linea restrittiva che sembra desumersi dalla deliberazione Sezione Autonomie, 7/2017.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Ammissibilità della richiesta

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della sussistenza, in specie, dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'ammissibilità del richiesto parere.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti: in particolare la norma contenuta nell'art. 7, comma 8, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica"

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata. Il Collegio deve, in altri termini, verificare e valutare la sussistenza, nel caso al suo esame, dei presupposti legittimanti l'esame nel merito dei quesiti posti ossia: la concomitante sussistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione alla richiesta) e oggettivi della richiesta.

Quanto al primo dei richiesti presupposti, ossia la legittimazione a richiedere detti pareri, si osserva che la stessa è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, la quale ha individuato, quali legittimati attivi, unicamente le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Ciò sta a significare che, essendo tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 7 co. 8 l. n. 131/2003, i pareri possono essere richiesti -come più volte evidenziato da questa Corte-

esclusivamente dai soggetti ivi indicati, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge rispetto all'ordinaria sfera di competenze attribuite alla Corte dei Conti (cfr. questa Sezione, n. 359/2013/PAR; v. anche nello stesso senso sez. contr. Piemonte n. 192/2014/PAR e n. 183/2014/PAR; sez. reg. contr. Lazio n. 14/2014/PAR e n. 26/2013/PAR;; sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 312/2012/PAR; sez. reg. contr. Sardegna n. 74/2011/PAR; sez. reg. contr. Abruzzo n. 4/2010/PAR; sez. reg. contr. Campania n. 36/2009/PAR), con la conseguenza che l'esame di una richiesta formulata da un'Unione di comuni deve ritenersi preclusa per carenza di legittimazione del soggetto pubblico istante. Né la presente richiesta sembra superare l'anzidetto vaglio di ammissibilità soggettiva, in quanto non è imputabile ai Comuni formanti l'Unione ovvero finalizzata alla risoluzione di quesiti interpretativi direttamente riconducibili ai singoli Comuni (cfr. in questo senso deliberazione n. 174/2015 Sezione Lombardia).

Essendo la legittimazione alla richiesta preliminare ed assorbente di qualsiasi altra ulteriore valutazione, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile per carenza del presupposto soggettivo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile nei termini più sopra rappresentati la richiesta di

parere del Distretto di Polizia Locale Veneto Est.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente del Distretto di Polizia Locale Veneto Est richiedente.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 1 giugno 2017.

Il magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott. Tiziano Tessaro

F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 21 giugno 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese